



Con l'entrata in vigore, il 04/08/2012, della L.R. n. 14 del 31/07/2012 (pubblicata sul Bollettino Ufficiale Regione Lombardia il 03/08/2012 n. 31 supplemento), la Regione Lombardia ha apportato delle modifiche e integrazioni alla L.R. 29/09/2003 n. 17 (norme per il risanamento dell'ambiente, bonifica e smaltimento dell'amianto).

Una delle modifiche sostanziali è la definizione, art. 8-bis, delle sanzioni per la mancata "comunicazione" all'ASL competente della presenza di amianto ai fini del censimento completo dell'amianto presente sul territorio.

#### **Art. 6 comma 1 Legge Regionale n. 17/2003:**

I soggetti pubblici e privati proprietari sono tenuti a:

- Per edifici, impianti o luoghi nei quali vi è presenza di amianto o di materiali contenenti amianto, a comunicare tale presenza all'ASL competente per territorio, qualora non già effettuato;
- Per mezzi di trasporto nei quali vi è presenza di amianto o di materiali contenenti amianto, a comunicare alla ASL competente per territorio ed alla amministrazione provinciale tale presenza;
- Per impianti di smaltimento di amianto o di materiali contenenti amianto, a comunicare alla ASL competente per territorio ed alla amministrazione provinciale i quantitativi smaltiti, aggiornando l'informazione annualmente.

La nuova normativa, **in vigore da luglio del 2012**, introduce l'impianto sanzionatorio con decorrenza **dal 4 febbraio del 2013**, per chi non effettua, non ha effettuato entro tale data, la comunicazione obbligatoria all'ASL.

#### **Art.8-bis**

##### **Sanzioni e controlli.**

*1. La mancata comunicazione di cui all'articolo 6, comma 1, comporta, a carico dei soggetti proprietari pubblici e privati inadempienti, l'applicazione di una sanzione amministrativa da euro 100,00 a euro 1.500,00.*

*2. La Giunta regionale, con apposita deliberazione, detta criteri per l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 1, sulla base dei quantitativi presenti e della loro pericolosità, tenuto conto anche dello stato di conservazione del materiale.*

*3. Il comune, verificata attraverso la ASL competente la presenza di amianto non censito, ingiunge al proprietario di provvedere alla stima dello stato di conservazione dell'amianto o del materiale contenente amianto secondo un apposito protocollo della direzione regionale competente. Il proprietario, entro trenta giorni dalla notifica dell'ingiunzione, trasmette la stima dello stato di conservazione al comune e all'ASL competente per territorio. In caso di inadempimento, l'ASL competente provvede ad effettuare la stima, rivalendosi sul proprietario per le spese sostenute.*

Ricordiamo inoltre che, per quanto riguarda le coperture in cemento amianto (eternit), la regione Lombardia ha approvato, già dal 2003, un “protocollo” di valutazione dello stato di degrado; i proprietari e/o i responsabili di attività svolte all'interno di stabili che presentano coperture esterne in cemento amianto, **sono obbligati con periodicità almeno biennale** ad effettuare una valutazione dello stato di usura delle coperture **attraverso la semplice ispezione dei manufatti**. Sulla base dei risultati dell'ispezione, i proprietari e/o i responsabili delle attività saranno in grado di quantificare il così detto **Indice di Degrado (ID)**.

L' ID è un semplice valore numerico a cui corrispondono delle azioni che dovranno essere attuate, che possono arrivare, in casi di usura molto grave, alla rimozione e bonifica quasi immediata della copertura stessa.

La modulistica per la comunicazione di presenza di amianto è disponibile:

- allegata al PRAL Del. G.R. 22/12/2005 n. 8/1526;
- presso l'Ufficio Ecologia e Ambiente del Comune di Borgosatollo;